

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CIRCOLO CANOTTIERI
SATURNIA Associazione Sportiva Dilettantistica" TRIESTE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1 -

E' costituita, sino dal milleottocentoventiquattro, l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) senza fini di lucro denominata "Circolo Canottieri Saturnia Associazione Sportiva Dilettantistica" , (dal 1864 al 1897 " Hansa R.V." e dal 1897 al 1926 "Ruder Club Hansa") con sede in Trieste, Viale Miramare n. 36.

Art. 2 -

L'Associazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere e favorire, a livello dilettantistico, lo sport del canottaggio, della canoa, degli sport nautici in genere nonché della pallavolo, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto, nonché di promuovere qualsiasi disciplina sportiva deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Associazione promuove, in particolare, l'attività didattica propedeutica e funzionale alla pratica degli sport citati e promuove la diffusione delle suddette attività sportive nei confronti delle persone diversamente abili.

L'Associazione promuove inoltre, nell'ottica dell'attuazione del principio di integrazione europea, la collaborazione transfrontaliera con società sportive dei Paesi limitrofi al fine di un migliore raggiungimento dei propri scopi sportivi, didattici e di promozione sociale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, salvo che non siano ad esse direttamente connesse.

Art. 3 -

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti della F.I.C.

E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione dell'Associazione ad ulteriori organismi sportivi federali regionali e nazionali nonché, nell'ottica di un migliore conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'adesione ad associazioni di promozione sociale che operino, in particolare, nel campo della diffusione della pratica sportiva.

Art. 4 -

La divisa sociale è costituita da maglia a fondo bianco con due strisce parallele blu orizzontali e da calzoncini bianchi.

La tenuta da gara è costituita da maglia a fondo bianco con due strisce parallele blu orizzontali e da calzoncini azzurri.

La bandiera è a fondo blu con ancora a tre stelle in campo bianco all'angolo superiore sinistro; il nome "Saturnia" all'angolo inferiore destro scritto in bianco.

Il distintivo sociale riproduce la bandiera sociale.

TITOLO II – I SOCI

Art. 5 -

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, senza preclusioni relative all'orientamento politico e religioso o riferito alle condizioni economiche degli stessi.

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Onorari, Ordinari, Ordinari Benemeriti, Allievi.

Sono Soci Onorari coloro che, per meriti particolari, su proposta del Consiglio Direttivo, vengano riconosciuti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che determina per gli stessi l'eventuale tassa di iscrizione e quota annuale.

I Soci Ordinari sono i soggetti ammessi a far parte dell'Associazione secondo le regole stabilite dal presente Statuto. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

Soci Ordinari Benemeriti: possono essere nominati tali i Soci che hanno maturato particolari meriti nei riguardi dell'Associazione.

I Soci Allievi sono i minorenni di età compresa fra i sei e i diciotto anni ammessi a far parte dell'Associazione secondo le norme del presente Statuto. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea per tale categoria, tenute presenti eventuali specifiche determinazioni da correlarsi allo svolgimento dell'attività agonistica. Al compimento del diciottesimo anno di età acquistano automaticamente la qualifica di Socio Ordinario e sono tenuti al pagamento della quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea per tale categoria, tenute comunque presenti eventuali specifiche determinazioni da correlarsi allo svolgimento dell'attività agonistica .

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 6 -

I Soci Onorari, Soci Ordinari ed i Soci Benemeriti hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- b) votare a tali Assemblee;
- c) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo;
- d) frequentare la sede sociale e fare uso delle imbarcazioni sociali, o impianti o attrezzi sociali, rispettando i Regolamenti e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.
- e) far accedere alle strutture della sede sociale, ad esclusione di quelle destinate all'uso sportivo, i propri figli minori di sei anni.

I Soci Allievi (minorenni) godono di tutti i diritti spettanti ai Soci Ordinari, ad eccezione di quelli elencati alle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

I Soci Onorari, i Soci Ordinari ed i Soci Benemeriti non possono ricoprire l'incarico di Allenatore o Direttore Sportivo in altre società che abbiano per oggetto le attività sportive rientranti nell'oggetto sociale e per le quali l'Associazione risulti affiliata alle Federazioni Nazionali, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 -

L'ammissione dei Soci Ordinari e Allievi avviene tramite presentazione di una richiesta scritta all'Associazione, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato, controfirmata da due soci godenti pieni diritti, e, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, anche da un genitore o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute e, stabilito quante di esse possano avere corso in relazione all'ottimale perseguitamento dell'oggetto sociale e alle possibilità di capienza delle strutture dell'Associazione, provvederà all'affissione all'Albo Sociale delle domande dei candidati, affinché, nei successivi quindici giorni, i Soci possano comunicare al Presidente eventuali loro osservazioni. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo deciderà in merito all'ammissione dei candidati senza obbligo di motivazione.

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e degli Organi Sociali, nonché alle normative vigenti delle Federazioni Sportive di appartenenza.

Art. 8 -

L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci viene stabilita dall'Assemblea Ordinaria. Il pagamento della tassa di iscrizione e del primo trimestre della quota annuale devono essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione della ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato, senza necessità di ulteriore specifica richiesta, in rate trimestrali anticipate versate entro il giorno quindici dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. Eventuali contributi straordinari devono essere versati con le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea che li delibera. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche. La quota o contributo associativo non è rivalutabile, né trasmissibile, né in alcun caso rimborsabile neppure per causa di morte.

Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo a Soci che svolgono effettiva attività sportiva agonistica.

L'ingiustificato ritardo nel pagamento delle quote sociali è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dal presente Statuto.

Eventuali danni causati dal Socio al Patrimonio Sociale devono essere risarciti entro il termine stabilito nell'invito formulato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 -

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima della scadenza del trimestre; in caso contrario si considerano presentate nel trimestre successivo. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento di tutte le quote associative maturate fino al momento della comunicazione, ivi compreso il trimestre in cui le dimissioni si considerano di diritto presentate;
- b) per radiazione, su delibera del Consiglio Direttivo e parere del Presidente del Collegio dei Probiviri, dovuta a:
 1. comportamento contrario all'onore ed al decoro dell'Associazione;
 2. morosità ingiustificata di almeno sei mesi nel versamento delle quote associative;

I provvedimenti di cui alla lett. b) devono venire ratificati dall'Assemblea Ordinaria.

Resta facoltà del Socio dimissionario (lett. a) riproporre la domanda di riammissione in epoca successiva.

TITOLO III – PATRIMONIO

Art. 10 -

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali e dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea Ordinaria, dai contributi degli Enti e delle Associazioni Pubbliche e Private, da eventuali lasciti e donazioni che non impongano vincoli di utilizzo incompatibili con l'oggetto sociale, dai proventi delle attività poste in essere dall'Associazione e da quelli derivanti dalla gestione del patrimonio della stessa.

Il patrimonio Sociale è costituito:

- a) dai trofei conquistati definitivamente in gara;
- b) da tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive e sociali perseguitate dall'Associazione.

E' fatto, quindi, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 11 -

A carico del Socio che commetta azioni contrarie all'onore e al decoro, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa, o, in genere, che non osservi le norme del presente Statuto o dei Regolamenti Sociali, potranno venire adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sospensione dalla frequenza dell'Associazione e dagli incarichi sociali per non oltre 12 mesi;
- d) radiazione del socio dall'Associazione.

I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) vengono presi a maggioranza dal Consiglio Direttivo; per quelli relativi al punto d) sono necessarie la deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente del Collegio dei Probiviri e la successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Il Regolamento Sociale stabilisce le procedure da seguire nell'applicazione delle singole sanzioni che dovranno essere ispirate al rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il procedimento dovrà in ogni caso concludersi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso.

TITOLO V – ORGANI: ASSEMBLEA, PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12 -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Presidente e il Consiglio Direttivo,

- il Collegio dei Revisori dei conti,
- il Collegio del Probiviri.

CAPO I – LE ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 13 -

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- b) approva il bilancio preventivo nonché eventuali sue variazioni nel corso dell'esercizio;
- c) approva i Regolamenti Sociali e le loro modifiche;
- d) determina, su proposta del Consiglio Direttivo:
 - l'ammontare dei canoni sociali per le diverse categorie di soci;
 - il contributo fisso d'iscrizione per l'esercizio in corso;
 - gli eventuali contributi straordinari ;
 - stabilisce altresì la misura di speciali facilitazioni o, in casi eccezionali, di esenzioni dai pagamenti individuate a favore dei Soci che vantino particolari meriti sportivi o sociali o svolgano effettiva attività agonistica (atleti). L'Assemblea potrà, inoltre, determinare ulteriori particolari facilitazioni rivolte a favorire le famiglie, i giovani e a creare più favorevoli condizioni per la diffusione delle pratiche sportive rientranti nell'oggetto sociale, nell'ottica di piena attuazione dei principi e della disciplina della normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni di promozione sociale;
- e) elegge, ogni biennio, il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- f) delibera sulla revoca del Consiglio Direttivo;
- g) delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o di un quinto dei soci aventi diritto di voto;
- h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza per Statuto o sottoposti alla stessa dal Consiglio Direttivo.

L'elezione del Presidente avviene per scelta su singola candidatura, quella degli altri membri del Consiglio direttivo su gruppo di lista, le elezioni dei rimanenti Organi sociali avvengono per lista o nominativamente.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti) con voto palese. Le elezioni degli Organi Sociali avvengono per votazione segreta salvo che l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, non deliberi che l'elezione avvenga per alzata di mano.

Le deliberazioni che comportano la revoca del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi componenti e l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo, devono essere prese con voto favorevole di non meno dei due terzi dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in quelle che riguardano l'azione di responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere affisse all'Albo Sociale entro trenta giorni.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto di essi.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 -

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede sociale almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Le Assemblee, Ordinaria o Straordinaria, devono inoltre essere convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, o negli altri casi previsti dal presente Statuto; ove il consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni dalla richiesta, alla convocazione dovrà provvedere il Collegio dei Probiviri.

La convocazione dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere inviata, previo accordo con il Socio destinatario, anche in forma telematica.

Della convocazione dovrà essere pubblicato avviso da affiggersi all'Albo Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'espressa indicazione del tipo di Assemblea, dei vari punti all'ordine del giorno, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata a questo preciso scopo con avviso affisso all'Albo Sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Art. 15 -

L'Assemblea Ordinaria è costituita in numero legale in prima convocazione quando è presente alla stessa almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, compresi i componenti dei vari Organi Sociali.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque risulti il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

E' ammessa la rappresentanza a mezzo delega conferita ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 16 -

L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, se ordinaria, e da un notaio, se straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea non deve ricoprire cariche sociali.

L'Assemblea, nel caso di elezioni, prima di procedere alle votazioni nomina un Comitato Elettorale, composto da un Presidente, tre Scrutatori ed un Segretario, con il compito di presiedere alle operazioni elettorali, redigendone contestuale verbale.

CAPO II - IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 -

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sette Consiglieri cui vengono attribuite le seguenti cariche:

- Vicepresidente
- Direttore Sportivo
- Direttore di Sede
- Capo Canottiera
- Segretario
- Tesoriere
- Economo

L'attribuzione delle funzioni viene fatta dal Consiglio stesso.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.

Il Presidente o i singoli Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e con le modalità previste dal presente Statuto.

I Consiglieri devono prestarsi reciproca collaborazione al fine del buon andamento dell'Associazione sia nel campo amministrativo sia in quello disciplinare e sportivo.

I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate alle medesime Federazioni Sportive.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.

Art. 18 -

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione dell'Associazione; esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci; predispone i bilanci, consuntivo e preventivo, e la relazione agli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; predispone i Regolamenti Sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; propone all'Assemblea la misura delle quote annuali, dei contributi straordinari e delle facilitazioni da correlare all'attività svolta dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione e deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 1710 del codice civile.

Art. 19 -

La legale rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Presidente e, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal suo Presidente con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono valide quando espresse dalla maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni, contenenti le deliberazioni adottate, vengono affissi all'albo e conservati in apposita raccolta custodita presso la Segreteria dell'Associazione anche al fine di essere resi disponibili per la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.

Art. 20 -

In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso resta in carica regolarmente fino a che non venga a mancare la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Si potrà comunque provvedere all'eventuale sostituzione di non più di due componenti da cooptare su proposta del Presidente con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva.

CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 -

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea con le modalità previste dal presente Statuto, fra i soci aventi diritto al voto e preferibilmente fra i soggetti in possesso di competenze professionali in materia finanziaria ed economica. E' costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti che rimangono in carica due anni, sono rieleggibili e non possono rivestire altre cariche sociali. I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

I Revisori dei Conti, oltre ad avere facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, hanno il compito di:

- controllare la gestione amministrativa del Circolo,
- verificare almeno ogni tre mesi le consistenze di cassa,
- accertare che le uscite siano corredate da documenti giustificativi,
- controllare che il bilancio di previsione sia rispettato.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere a disposizione dei Revisori tutti i registri sociali, gli atti, i documenti contabili ed ogni evidenza relativa. Il Collegio dei Revisori, qualora riscontri gravi irregolarità contabili, ha l'obbligo di comunicare senza indugio i fatti rilevati al Collegio dei Probiviri e riferire gli stessi all'Assemblea, per i provvedimenti di sua competenza. A tal fine il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, deve provvedere alla sua convocazione, con l'ordine del giorno indicato dal Collegio. Sul bilancio consuntivo, di competenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di presentare una relazione scritta all'Assemblea.

Delle verifiche e delle attività di controllo effettuate dal Collegio dei Revisori devono essere redatti appositi verbali da conservare agli atti della Segreteria dell'Associazione anche al fine di essere resi disponibili per la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.

I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 -

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea con le modalità previste dal presente Statuto, fra i soci aventi diritto al voto preferibilmente fra i soggetti in possesso di competenze professionali nelle materie giuridiche. E' costituito da un numero di tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio rimane in carica due anni, ed i membri sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Assume la Presidenza del Collegio il socio eletto con il maggior numero di voti.

I Probiviri effettivi eleggono tra di loro un Segretario.

Il Collegio dei Probiviri, convocato secondo le modalità dallo stesso individuate, delibera validamente a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.

Art. 23 -

Il Collegio dei Probiviri è competente a deliberare sul ricorso, presentato dai soggetti colpiti da una sanzione disciplinare, avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo con le quali sia stata inflitta la sanzione. In tal caso deve essere avviato un procedimento che dovrà concludersi entro novanta giorni dall'avvio dello stesso, nell'ambito del quale, nel rispetto del più ampio principio del contraddittorio, dovranno essere sentiti sia i ricorrenti che il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di esperire autonoma istruttoria per l'accertamento della fondatezza delle motivazioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare e decidere motivatamente sulla riforma o sulla conferma delle sanzioni.

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre una generale competenza di composizione bonaria su tutte le controversie che possono insorgere tra Soci o tra Soci e Organi Sociali, per tutte le questioni che possano riguardare l'applicazione dello Statuto, del Regolamento e del regolare svolgimento della vita dell'Associazione. Il tentativo di composizione deve comunque essere esperito entro sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza della controversia.

Di ogni riunione del Collegio dovranno essere redatti appositi verbali, da conservare agli atti della Segreteria dell'Associazione anche al fine di essere resi disponibili per la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.

TITOLO VI - BILANCI

Art. 24 -

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il bilancio consuntivo è costituito da un rendiconto economico e finanziario di competenza, nel quale le singole poste devono essere opportunamente classificate in voci omogenee secondo criteri costanti nel tempo.

Devono altresì essere evidenziati con precisione i crediti non ancora riscossi al 31 dicembre, i debiti non ancora pagati e comunque tutti gli impegni facenti carico al Circolo alla data di cui sopra. Con criteri analoghi, anche allo scopo di consentire raffronti con il bilancio consuntivo, deve essere compilato il bilancio preventivo, che non deve, comunque, chiudersi con un saldo passivo.

I due bilanci, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione sul consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere esposti all'Albo Sociale negli otto giorni che precedono quello fissato per l'adunanza assembleare che li deve approvare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 -

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione deciderà in merito alle modalità di liquidazione, la devoluzione delle attività sociali e le nomine dei liquidatori, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 -

Per tutto quanto non previsto dovranno essere applicate le norme del codice civile e la normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale.

Gli Organi Sociali in carica alla data dell'approvazione del presente Statuto cessano comunque entro i termini stabiliti dallo Statuto vigente alla data della loro elezione.

Art. 27 –

L'Associazione, in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (o eventualmente ad altre federazioni sportive) osserva e farà osservare ai propri iscritti le norme in materia di giustizia sportiva e di incompatibilità dei componenti degli organi associativi contenute nei singoli statuti federali.

Art. 28 –

Disposizione Transitoria.

Tutti i soci iscritti all'associazione all'atto dell'approvazione del presente Statuto hanno diritto al mantenimento della propria partecipazione all'Associazione con conseguente collocazione nelle categorie di socio previste dall'art.5, fatta salva la possibilità di comunicare le proprie dimissioni entro 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione del presente Statuto

La prima Assemblea Ordinaria successiva all'approvazione del presente Statuto delibera sul mantenimento di particolari benefici acquisiti dai Soci Onorari in virtù di specifiche precedenti deliberazioni delle Assemblee Ordinarie.

In sede di prima applicazione verranno mantenute in capo agli associati le quote già stabilite in relazione alle singole categorie di appartenenza dall'Assemblea Ordinaria per l'anno in cui interviene l'approvazione del presente Statuto, mentre a partire dall'anno successivo, sempre in sede di prima applicazione del nuovo Statuto, l'Assemblea Ordinaria, nel deliberare la misura delle quote associative secondo i criteri stabiliti dall'art.13, secondo comma lett. d dovrà altresì tenere presente, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Associazione, anche l'obiettivo di non determinare situazioni eccessivamente pregiudizievoli per gli associati nel passaggio alla collocazione nelle nuove categorie di soci previste dall'art.5.